AcomeA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEGLI OICVM gestiti da AcomeA SGR S.p.A.

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Valido a decorrere dall'1 maggio 2025

Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi	**OICVM denominati:** AcomeA RISPARMIO AcomeA GLOBAL BOND EUR HEDGED AcomeA STRATEGIA MODERATA AcomeA STRATEGIA CRESCITA AcomeA PERFORMANCE AcomeA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE AcomeA PATRIMONIO ESENTE AcomeA GLOBALE AcomeA PAESI EMERGENTI AcomeA ASIA PACIFICO AcomeA PMITALIA La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2100 salvo proroga deliberata ai sensi di legge almeno due anni prima della scadenza. Per ciascun Fondo sono previste più classi di quote, destinate ai partecipanti indicati al successivo articolo 1.3 della Parte B) e con le caratteristiche ivi specificate. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe. Tutte le quote di un Fondo– ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe – hanno uguale valore e uguali diritti.
Società di Gestione del Risparmio	**AcomeA SGR S.p.A**., con sede legale e direzione generale in Milano, Largo G. Donegani 2, iscritta al n. 15 dell'Albo delle SGR, Sezione Gestori di OICVM e al n. 204 dell'Albo delle SGR, Sezione Gestori di FIA, tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. *Indirizzo internet*: www.acomea.it
Depositario	State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito, il "Depositario"), con sede in Milano, Via Ferrante Aporti 10, iscritta al n. 5757 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania). Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del servizio "Institutional Services - Depositary Services" dislocato presso la sede di via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative a ciascun Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR. Sito Internet: www.statestreet.com/it/it.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota, espresso in millesimi di Euro, è determinato con cadenza giornaliera, ad eccezione dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali, anche se la Borsa nazionale è aperta, ed è pubblicato con la medesima cadenza sul sito internet della SGR www.acomea.it. Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare. Il valore della quota riferito alla Classe A1 di ciascun Fondo è inoltre reperibile anche sul quotidiano "Corriere della Sera".

Quotazione	Le quote di Classe Q2 sono destinate alla quotazione e alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1. Parte comune a tutti i Fondi

1.1.1. La valuta di denominazione dei Fondi è l'euro.

1.1.2. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo di ciascun Fondo, sono disposti nel rispetto dei limiti e dei divieti indicati per gli OICVM dal Regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni.

1.1.3. I Fondi, nel rispetto della politica di investimento specifica di ciascun Fondo e delle disposizioni normative vigenti, possono investire in:

a) strumenti finanziari quotati o quotandi nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale e di Taiwan di seguito elencati:
   i. azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sui mercati dei capitali;
   ii. titoli di Stato, obbligazioni – incluse obbligazioni convertibili e *cum warrant* – ed altri titoli di debito negoziabili sui mercati dei capitali;
   iii. titoli normalmente negoziabili sui mercati monetari;
   iv. strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice Civile;
   v. strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività;
   vi. qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati ed i relativi indici;
b) strumenti finanziari del mercato monetario non quotati, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa applicabile;
c) strumenti finanziari derivati quotati
d) strumenti finanziari derivati non quotati;
e) OICVM (inclusi ETF) e FIA (aperti non riservati e chiusi);
f) Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded Notes (ETN);
g) depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti al "Gruppo dei dieci" (G10).

1.1.4. Resta ferma per ciascun Fondo la facoltà di:

a) detenere disponibilità liquide;
b) adottare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare gli interessi dei partecipanti;
c) investire in strumenti finanziari non quotati, nel rispetto della normativa vigente.

1.1.5. Ciascun Fondo può investire negli strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% del totale delle attività a condizione che gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da uno Stato appartenente all'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività.

1.1.6. Nella gestione dei Fondi, fatta eccezione per i fondi "AcomeA Patrimonio Esente" e "AcomeA PMITALIA" per i quali si rinvia alla specifica politica di investimento indicata nei successivi paragrafi 1.2.7 e 1.2.13, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di vigilanza – con le seguenti finalità:

a) copertura dei rischi;
b) diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), efficienza del processo di investimento (es: riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta), investimento, anche assumendo posizioni corte nette, al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato, in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati relativa agli obiettivi di investimento, ivi compresa l'efficiente gestione, non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto di ciascun Fondo; è

attuata in modo coerente alla politica di investimento e in ogni caso non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica medesima.

Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

1.1.7. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento potranno essere trattati sui seguenti mercati:

a) i mercati regolamentati, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale e di Taiwan. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'associazione di categoria Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dall'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento;
b) sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) autorizzati dalla Consob e/o comunitari,
c) mercati OTC.

1.1.8. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

1.1.9. La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari (es. operazioni di pronti contro termine, riporti ed altre operazioni assimilabili) finalizzate ad una buona gestione del Fondo. La SGR si riserva altresì la facoltà di utilizzare lo strumento del prestito titoli per una efficiente gestione di portafoglio, entro le condizioni ed i limiti delineati dall'attuale normativa di riferimento.

1.1.10. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

1.1.11. I Fondi possono:

a) investire in parti di OICR gestiti o istituiti dalla stessa SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta. In tali casi, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce. A tal fine, le provvigioni di gestione e di incentivo percepite dagli OICR collegati saranno da questi retrocesse ai Fondi stessi;
b) acquistare strumenti finanziari emessi o garantiti da società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR.

1.1.12 La SGR, per i propri fondi e, in particolare, per i fondi AcomeA PMItalia, AcomeA Risparmio, AcomeA Strategia Moderata e AcomeA Strategia Crescita, ha definito specifiche metodologie di selezione e monitoraggio degli strumenti finanziari volte all'integrazione dei rischi di sostenibilità all'interno del processo di investimento dei patrimoni gestiti. A tal fine, la SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi e la valutazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - "*Environmental, Social and corporate Governance factors*"). L'anzidetta valutazione può determinare l'eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con i criteri individuati nella Policy ESG. La SGR ha adottato inoltre una politica di azionariato attivo ("Policy di Voto ed Engagement"), caratterizzata da voto in assemblea e di dialogo (engagement) con le società quotate presenti in portafoglio, secondo i principi di *best practice* internazionali e quelli indicati nello *Stewardship Code* di Assogestioni. Un estratto della Policy ESG e della Politica di Voto ed Engagement è disponibile sul sito della SGR.

1.2. Parte specifica relativa a ciascun Fondo

1.2.1 AcomeA RISPARMIO

È un fondo di tipo obbligazionario flessibile

Oggetto

Sono oggetto di investimento:

- strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;
- OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo;
- altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3.;
- depositi bancari.

È escluso l'investimento, diretto o indiretto, in azioni, derivati su azioni o merci (commodities). Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro, sono ammesse esposizioni in divisa diversa dall'euro, a condizione che gli strumenti finanziari siano denominati in valuta di uno Stato del gruppo del G10 e che sia interamente coperto il rischio cambio.

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti sono effettuati almeno per il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria di emittenti sovrani o di organismi sovranazionali/agenzie e di emittenti societari appartenenti a qualsiasi settore negoziati nei mercati indicati all'articolo 1.1.7. L'investimento in OICR che investono nelle predette categorie è consentito fino al 10% del totale delle attività.

L'esposizione in strumenti finanziari appartenenti all'area Paesi Emergenti non eccede il 5% del totale attività.

L'investimento in depositi bancari non può essere superiore al 50% del totale delle attività.

Il Fondo ha una durata finanziaria (*duration*) tendenzialmente non superiore a dodici mesi. Nel rispetto del predetto limite, il Fondo può investire in strumenti finanziari con durata residua contrattuale maggiore di due anni.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel precedente articolo 1.1.6.

Stile di gestione e tecniche d'investimento

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun *benchmark*. Lo stile di gestione è flessibile. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base dell'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti. I titoli sono selezionati sulla base dell'analisi fondamentale, integrata con l'utilizzo di criteri ESG come da Policy ESG.

1.2.2 AcomeA GLOBAL BOND EUR HEDGED

È un fondo di tipo obbligazionario flessibile.

Oggetto

Sono oggetto di investimento:

- strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;
- OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo;
- altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3., ad eccezione dei titoli rappresentativi del capitale di rischio o recanti opzioni su azioni;
- depositi bancari.

Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'euro sono consentiti a condizione che sia coperto il rischio di cambio.

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti sono effettuati fino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria di emittenti sovrani o di organismi sovranazionali/agenzie e di emittenti societari appartenenti a qualsiasi settore negoziati nei mercati indicati all'articolo 1.1.7. L'investimento in OICR che investono nelle predette categorie è consentito fino al 10% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari non può essere superiore al 30% del totale delle attività.

Il Fondo ha una durata finanziaria (*duration*) tendenzialmente non superiore a trentasei mesi.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel precedente articolo 1.1.6.

Stile di gestione e tecniche d'investimento

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun *benchmark*. Lo stile di gestione è flessibile. Gli investimenti sono effettuati attraverso un'analisi macroeconomica delle principali economie globali, con particolare attenzione alle politiche monetarie delle Banche Centrali. Inoltre, si considerano le analisi di

bilancio e di credito delle principali società emittenti nei mercati obbligazionari, come i *ratio* patrimoniali, i livelli di indebitamento e i differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio. Il Fondo valuta anche le opportunità di posizionamento e arbitraggio sulle curve dei tassi degli emittenti considerati. La SGR costruisce il portafoglio con una visione strategica, basata sui fondamentali dei ritorni attesi delle varie *asset class* obbligazionarie, e adotta uno stile di gestione tattico per gestire il rischio del portafoglio e capitalizzare sulle opportunità offerte dai momenti particolari del mercato.

1.2.3 AcomeA PERFORMANCE

È un fondo di tipo obbligazionario misto.

Oggetto

Sono oggetto di investimento:

- strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;
- strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;
- altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3.;
- OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo;
- depositi bancari.

Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi valuta.

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti sono effettuati per almeno il 50% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria, di emittenti sovrani o di organismi sovranazionali/agenzie e di emittenti societari appartenenti a qualsiasi settore, denominati in qualsiasi valuta, negoziati nei mercati indicati all'articolo 1.1.7.

L'investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio non può essere superiore al 20% del totale delle attività.

L'investimento in OICR è consentito fino al 10% del totale delle attività.

Il Fondo si avvale della massima flessibilità per quanto riguarda la durata finanziaria (*duration*).

L'investimento in depositi bancari non può essere superiore al 20% del totale delle attività.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel precedente articolo 1.1.6.

Stile di gestione e tecniche d'investimento

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun *benchmark*. Lo stile di gestione è flessibile. Gli investimenti sono effettuati attraverso un'analisi macroeconomica delle principali economie globali, con particolare attenzione alle politiche monetarie delle Banche Centrali. Inoltre, si considerano le analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti nei mercati obbligazionari, come i *ratio* patrimoniali, i livelli di indebitamento e i differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio. Il Fondo valuta anche le opportunità di posizionamento e arbitraggio sulle curve dei tassi degli emittenti considerati. La SGR costruisce il portafoglio con una visione strategica, basata sui fondamentali dei ritorni attesi delle varie *asset class* obbligazionarie, e adotta uno stile di gestione tattico per gestire il rischio del portafoglio e capitalizzare sulle opportunità offerte dai momenti particolari del mercato, con possibilità di investire fino a massimo il 20% del portafoglio in azioni.

1.2.4 ACOMEA STRATEGIA MODERATA

È un fondo di tipo flessibile.

Oggetto

- strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;
- strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;
- OICVM (inclusi ETF);
- altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3.;
- depositi bancari.

Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi valuta.

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio e strumenti finanziari di natura monetaria o obbligazionaria, di emittenti di qualsiasi tipologia, area geografica e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, negoziati nei mercati regolamentati indicati all'articolo 1.1.7.

Il Fondo può essere investito in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 50% del totale delle attività ed in strumenti finanziari obbligazionari e monetari fino al 100% del totale delle attività ovvero in OICVM - istituiti principalmente da Vanguard Group Limited. - che investono nelle predette categorie.

Il Fondo si avvale della massima flessibilità per quanto riguarda la durata finanziaria (*duration*).

L'investimento in depositi bancari non può essere superiore al 20% del totale delle attività.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel precedente articolo 1.1.6.

Stile di gestione e tecniche d'investimento

La SGR adotta uno stile di gestione attivo e pertanto non si propone di replicare la composizione di un *benchmark*. Le scelte di *asset allocation* verranno effettuate in maniera dinamica e flessibile in relazione alle opportunità offerte dai mercati di riferimento, fermo restando che gli investimenti in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio non potranno essere detenuti in misura superiore al 50% del portafoglio. Ai fini della ripartizione fra le diverse tipologie di strumenti finanziari e della determinazione dei pesi dei singoli Paesi e dei diversi settori, nonché dei singoli strumenti finanziari, la SGR si avvale di analisi macro e micro-economiche. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o monetari.
I titoli sono selezionati sulla base dell'analisi fondamentale, integrata con l'utilizzo di criteri ESG come da Policy ESG.

1.2.5 ACOMEA STRATEGIA CRESCITA

È un fondo di tipo flessibile.

Oggetto

Sono oggetto di investimento:

- strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;
- strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;
- OICVM (inclusi ETF);
- altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3.;
- depositi bancari.

Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi valuta.

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio e strumenti finanziari di natura monetaria o obbligazionaria, di emittenti di qualsiasi tipologia, area geografica e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, negoziati nei mercati regolamentati indicati all'articolo 1.1.7.

Il Fondo può essere investito in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 100% del totale delle attività ed in strumenti finanziari obbligazionari e monetari fino al 100% del totale delle attività ovvero in OICVM - istituiti principalmente da Vanguard Group, Limited. - che investono nelle predette categorie.

Il Fondo si avvale della massima flessibilità per quanto riguarda la durata finanziaria (duration).

L'investimento in depositi bancari non può essere superiore al 20% del totale delle attività.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel precedente articolo 1.1.6.

Stile di gestione e tecniche d'investimento

La SGR adotta uno stile di gestione attivo e pertanto non si propone di replicare la composizione di un *benchmark*. Il Fondo è di tipo flessibile e non ha pertanto vincoli prestabiliti riferiti al peso delle diverse classi di attività. Ai fini della ripartizione fra le diverse tipologie di strumenti finanziari e della determinazione dei pesi dei singoli Paesi e dei diversi settori, nonché dei singoli strumenti finanziari, la SGR si avvale di analisi macro e micro-economiche. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti rappresentativi del capitale di rischio oppure totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. I titoli sono selezionati sulla base dell'analisi fondamentale, integrata con l'utilizzo di criteri ESG come da Policy ESG.

1.2.6 AcomeA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE

È un fondo di tipo flessibile.

Oggetto

Sono oggetto di investimento:

- strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;

- strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;
- OICVM e FIA (aperti non riservati o chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo;
- altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3.;
- depositi bancari.

Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi valuta.

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio e strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria, di emittenti di qualsiasi tipologia, area geografica e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, negoziati nei mercati indicati all'articolo 1.1.7., nonché, fino al 10% del totale delle attività, in OICR che investono nelle predette categorie.

Il Fondo può essere investito in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 100% del totale delle attività ed in strumenti finanziari obbligazionari e monetari fino al 100% del totale delle attività.

Il Fondo si avvale della massima flessibilità per quanto riguarda la durata finanziaria (*duration*).

L'investimento in depositi bancari non può essere superiore al 20% del totale delle attività.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel precedente articolo 1.1.6.

Stile di gestione e tecniche d'investimento

La SGR adotta uno stile di gestione attivo e pertanto non si propone di replicare la composizione di un *benchmark*. Il Fondo è di tipo flessibile e non ha pertanto vincoli prestabiliti riferiti al peso delle diverse classi di attività. Ai fini della ripartizione fra le diverse tipologie di strumenti finanziari e della determinazione dei pesi dei singoli Paesi e dei diversi settori, nonché dei singoli strumenti finanziari, la SGR si avvale di analisi macro e micro-economiche. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti rappresentativi del capitale di rischio oppure totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari.

1.2.7 AcomeA PATRIMONIO ESENTE

È un fondo di tipo flessibile. In considerazione della sua politica di investimento e delle sue caratteristiche, il fondo rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR), definiti dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (di seguito "Disciplina PIR"), costituiti fino al 31 dicembre 2018 nonché per quelli costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Oggetto

Sono oggetto di investimento:

- strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;
- strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;
- OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo;
- altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3.;
- depositi bancari.

Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi valuta.

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabili organizzazioni nel territorio italiano ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB *(Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa)* della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (di seguito, complessivamente, "Investimenti Qualificati"). Tali limiti di investimento devono essere rispettati in ciascun anno solare per almeno i due terzi dell'anno stesso.

Gli investimenti non possono essere effettuati in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (cd. "divieto di investimento in Paesi non collaborativi").

Il Fondo può investire fino al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte (cd.

"limite di concentrazione") o in depositi o conti correnti. Il "limite di concentrazione" deve essere rispettato, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso.

Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 40% del totale delle attività ed in strumenti finanziari obbligazionari e monetari fino al 100% del totale delle attività, nonché, fino al 10% del totale delle attività, in OICR che investono nelle predette categorie.

Il Fondo si avvale della massima flessibilità per quanto riguarda la durata finanziaria (*duration*).

Nell'ambito degli investimenti diversi dagli Investimenti Qualificati, gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di vigilanza, unicamente per finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

Stile di gestione e tecniche d'investimento

La SGR adotta uno stile di gestione attivo. Le scelte di *asset allocation* verranno effettuate in maniera dinamica e flessibile, fermo restando che gli investimenti in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio non potranno essere detenuti in misura superiore al 40% del portafoglio. Ai fini della ripartizione fra le diverse tipologie di strumenti finanziari e della determinazione dei pesi dei diversi settori, nonché dei singoli strumenti finanziari, la SGR si avvale di analisi macro e micro-economiche. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o monetari.

1.2.8 AcomeA GLOBALE

È un fondo di tipo azionario.

Oggetto

Sono oggetto di investimento:

- strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;
- strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;
- OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo;
- altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3.;
- depositi bancari.

Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi valuta.

Politica d'investimento ed altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti appartenenti a qualsiasi area geografica, di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, negoziati nei mercati indicati all'articolo 1.1.7., nonché, fino al 10% del totale delle attività, in OICR che investono nelle predette categorie.

L'investimento in depositi bancari non può essere superiore al 20% del totale delle attività.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel precedente articolo 1.1.6.

Stile di gestione e tecniche d'investimento

La SGR adotta uno stile di gestione attivo, volto alla ricerca di ritorni assoluti, in luogo di quelli relativi, e quindi senza fare riferimento ad alcun *benchmark* di mercato. Nella scelta degli strumenti finanziari la SGR si avvale di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e dei singoli settori, nonché di analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentino situazioni di quotazioni borsistiche tali da farle ritenere sottovalutate rispetto al loro potenziale di medio/lungo periodo nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti.

1.2.9 AcomeA PAESI EMERGENTI

È un fondo di tipo azionario.

Oggetto

Sono oggetto di investimento:

- strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;
- strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;
- OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo
- altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3.;
- depositi bancari.

Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi valuta.

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio denominati in qualsiasi valuta, di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, appartenenti a tutta l'Asia compreso il Medio Oriente ma con esclusione del Giappone, tutta l'Oceania, tutta l'Africa, tutta l'America Meridionale e Centrale incluso il Messico, l'Albania, L'Armenia, la Bielorussia, la Bulgaria, la Bosnia-Erzegovina, Cipro, la Croatia, la Repubblica Ceca, le Channel Islands, l'Estonia, le Isole Faeor Oer, Gibilterra, la Grecia, la Georgia, l'Islanda, Israele, la Lettonia, la Lituania, la Macedonia, Malta, la Moldavia, il Montenegro, la Polonia, la Romania, la Russia, la Serbia, la Slovacchia, la Slovenia, la Turchia, l'Ucraina, l'Ungheria, o che in essi svolgono attività operativa prevalente, negoziati nei mercati indicati all'articolo 1.1.7., nonché, fino al 10% del totale delle attività, in OICR che investono nelle predette categorie.

L'investimento in depositi bancari non può essere superiore al 20% del totale delle attività.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel precedente articolo 1.1.6.

Stile di gestione e tecniche d'investimento

La SGR adotta uno stile di gestione attivo, volto alla ricerca di ritorni assoluti, in luogo di quelli relativi, e quindi senza fare riferimento ad alcun *benchmark* di mercato. Nella selezione degli strumenti finanziari la SGR si avvale di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e dei singoli settori, nonché di analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentino situazioni di quotazioni borsistiche tali da farle ritenere sottovalutate rispetto al loro potenziale di medio/lungo periodo nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti.

1.2.10 AcomeA ASIA PACIFICO

È un fondo di tipo azionario.

Oggetto

Sono oggetto di investimento:

- strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;
- strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;
- OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo;
- altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3;
- depositi bancari.

Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi valuta.

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio denominati in qualsiasi valuta di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, appartenenti o con attività operativa prevalente riferita ai Paesi del continente asiatico e dell'Oceania, negoziati nei mercati indicati all'articolo 1.1.7., nonché, fino al 10% del totale delle attività, in OICR che investono nelle predette categorie.

L'investimento in depositi bancari non può essere superiore al 20% del totale delle attività.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel precedente articolo 1.1.6.

Stile di gestione e tecniche d'investimento

La SGR adotta uno stile di gestione attivo, volto alla ricerca di ritorni assoluti, in luogo di quelli relativi, e quindi senza fare riferimento ad alcun *benchmark* di mercato. Ai fini della scelta degli strumenti finanziari, la SGR si avvale dell'analisi fondamentale di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi, nonché di analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentino situazioni di quotazioni borsistiche tali da farle ritenere sottovalutate rispetto al loro potenziale di medio/lungo periodo nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti.

1.2.11 AcomeA PMITALIA

È un fondo di tipo azionario. In considerazione della sua politica di investimento e delle sue caratteristiche, il fondo rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR), definiti dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (di seguito "Disciplina PIR"), costituiti fino al 31 dicembre 2018 nonché per quelli costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Oggetto

Sono oggetto di investimento:

- strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;
- strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria;

- OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo;
- altri strumenti finanziari indicati all'articolo 1.1.3.;
- depositi bancari.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati, settori d'investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabili organizzazioni nel territorio italiano ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB *(Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa)* della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (di seguito, complessivamente, "Investimenti Qualificati"). Tali limiti di investimento devono essere rispettati in ciascun anno solare per almeno i due terzi dell'anno stesso.

Gli investimenti non possono essere effettuati in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (cd. "divieto di investimento in Paesi non collaborativi").

Il Fondo può investire fino al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte (cd. "limite di concentrazione") o in depositi o conti correnti. Il "limite di concentrazione" deve essere rispettato, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso.

Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio denominati principalmente in Euro di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, appartenenti all'Italia o con attività operativa prevalente riferita all'Italia, negoziati nei mercati indicati all'articolo 1.1.7., nonché, fino al 10% del totale delle attività, in OICR che investono nelle predette categorie.

Nell'ambito degli investimenti diversi dagli Investimenti Qualificati, gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di vigilanza, unicamente per finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

Stile di gestione e tecniche d'investimento

La SGR adotta uno stile di gestione attivo, volto alla ricerca di ritorni assoluti, in luogo di quelli relativi, e quindi senza fare riferimento ad alcun *benchmark* di mercato. Nella selezione degli strumenti finanziari la SGR si avvale di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli settori, nonché di analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentino situazioni di quotazioni borsistiche tali da farle ritenere sottovalutate rispetto al loro potenziale di medio/lungo periodo nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti.

1.3. Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi

1.3.1 La Classe C1 e la Classe C2, previste per i fondi ***AcomeA Performance***, ***AcomeA*** **Strategia Dinamica Globale *e AcomeA Globale***, si differenziano dalle Classi A1, A2, A5, P1, P2, P5 e Q2 in quanto sono del tipo a distribuzione di proventi.

1.3.2 Le **Classi A1/C1**, sono riservate a coloro che sottoscrivono le quote:

a) in modalità collocamento, per il tramite degli intermediari autorizzati dalla SGR alla distribuzione dei Fondi ed in regime di "adeguatezza" o "appropriatezza" ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di servizi di investimento; o

b) direttamente con la SGR, in regime di "adeguatezza" o "appropriatezza" ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di commercializzazione diretta di quote di OICR.

1.3.3 Le **Classi A2/C2**, sono riservate a coloro che sottoscrivono le quote:

- in modalità *"execution only",* intendendosi per essa, ai sensi del presente Regolamento, la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i collocatori, secondo modalità diverse da quelle di cui al precedente art. 1.3.2, ivi inclusa, ove applicabile, la "*Mera esecuzione o ricezione di ordini*" ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Consob 20307/18 e successive modifiche ed integrazioni;
- in modalità collocamento, per il tramite degli intermediari autorizzati dalla SGR, limitatamente ai clienti "professionali di diritto" ai sensi del Regolamento Consob n. 20307/18 e successive modifiche ed integrazioni.

1.3.4 La **Classe A5** è riservata esclusivamente a coloro che effettuano una nuova sottoscrizione di quote mediante adesione ai Piani di Accumulo Dinamico (PAD G5) in modalità *"execution only",* intendendosi per essa, ai sensi del presente Regolamento, la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i collocatori, secondo modalità diverse da quelle di cui al precedente art. 1.3.2, ivi inclusa, ove applicabile, la "*Mera esecuzione o ricezione di ordini*" ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Consob 20307/18 e successive modifiche ed integrazioni;

1.3.5 La **Classe P1**, prevista per i fondi ***AcomeA Patrimonio Esente e AcomeA PMItalia***, è finalizzata esclusivamente all'investimento nei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) previsti dalla Disciplina PIR, costituiti fino al 31 dicembre 2018, nonché per quelli costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, e pertanto è riservata alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che sottoscrivono le quote:

a) in modalità collocamento, per il tramite degli intermediari autorizzati dalla SGR alla distribuzione dei Fondi ed in regime di "adeguatezza" o "appropriatezza" ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di servizi di investimento; o
b) direttamente con la SGR, in regime di "adeguatezza" o "appropriatezza" ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di commercializzazione diretta di quote di OICR.

1.3.6 La **Classe P2,** prevista per i fondi ***AcomeA Patrimonio Esente e AcomeA PMItalia***, è finalizzata esclusivamente all'investimento nei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) previsti dalla Disciplina PIR, costituiti fino al 31 dicembre 2018, nonché per quelli costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, e pertanto è riservata alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che sottoscrivono le quote in modalità *"execution only",* intendendosi per essa, ai sensi del presente Regolamento, la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i collocatori, secondo modalità diverse da quelle di cui al precedente art. 1.3.5 , ivi inclusa, ove applicabile, la "*Mera esecuzione o ricezione di ordini*" ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Consob 20307/18 e successive modifiche ed integrazioni;

1.3.7 La **Classe P5,** prevista per i fondi ***AcomeA Patrimonio Esente e AcomeA PMItalia***, è finalizzata esclusivamente all'investimento nei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) previsti dalla Disciplina PIR, costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2020, e pertanto è riservata alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che sottoscrivono le quote esclusivamente mediante adesione ai Piani di Accumulo Dinamico (PAD G5) in modalità *"execution only",* intendendosi per essa, ai sensi del presente Regolamento, la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i collocatori, secondo modalità diverse da quelle di cui al precedente art. 1.3.5, ivi inclusa, ove applicabile, la "*Mera esecuzione o ricezione di ordini*" ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Consob 20307/18 e successive modifiche ed integrazioni;

1.3.8 Per le quote di **Classe P1**, **Classe P2 e Classe P5** non è consentita la cointestazione. Inoltre, la sottoscrizione di quote di **Classe P1**, **Classe P2** e **Classe P5** è consentita per ogni singolo partecipante nei limiti previsti dalla Disciplina PIR tempo per tempo vigente, indicati nella documentazione di offerta. In caso di versamenti superiori ai predetti limiti, la parte eccedente potrà essere destinata alla sottoscrizione delle corrispondenti quote di **Classe A1**, **Classe A2 e Classe A5**.

1.3.9 Fermo restando quanto previsto all'art. 1.3.1, le quote di **Classe A1, Classe C1** e **Classe P1, le quote di Classe A2, Classe C2 e Classe P2 e le quote di Classe A5 e Classe P5** si differenziano fra di loro per la diversa commissione di gestione applicata (cfr. successivo articolo 3.2 "Oneri a carico dei Fondi", della presente Parte B).

1.3.10 La **Classe Q2,** prevista per ***tutti i fondi ad eccezione di AcomeA Risparmio, AcomeA Strategia Moderata e AcomeA Strategia Crescita*****,** è riservata a coloro che acquistano le quote in un mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana denominato ATFund per il tramite degli intermediari partecipanti e secondo le modalità di funzionamento dei medesimi.

Pertanto, la **Classe Q2** si differenzia dalle **Classi A1**, **A2, A5, C1, C2, P1, P2 e P5** per:

(i) <u>*modalità di partecipazione*</u>: alle quote di **Classe Q2** non si applicano le modalità di sottoscrizione disciplinate nelle Sezioni I.2, I.3, I.4 e I.5 della Parte C) Modalità di funzionamento;

(ii) <u>*regime commissionale:*</u> <u>alle quote di **Classe Q2**</u> non si applicano gli oneri a carico dei partecipanti indicati al successivo articolo 3.1, della presente Parte B); gli intermediari tramite i quali le quote sono negoziate possono applicare oneri di negoziazione. A carico delle quote di Classe Q2 di ciascun Fondo è prevista l'applicazione di una commissione di gestione diversa da quella prevista per la **Classe A1, A5, Classe C1 e Classe P1 e P5** e degli oneri connessi con la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote (cfr. successivo articolo 3.2 "Oneri a carico dei Fondi", della presente Parte B);

(iii) <u>*certificati di partecipazione*</u>: le quote di **Classe Q2** sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e sono in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti attuativi.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

Ad eccezione delle Classi C, le Classi A, P e Q sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

2.1 Determinazione e distribuzione dei proventi delle Classi C1 e C2

2.1.1 Le Classi C1 e C2 sono del tipo a distribuzione di proventi. I proventi sono pertanto distribuiti ai relativi Partecipanti secondo le modalità di seguito indicate.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera, secondo il proprio prudente apprezzamento, la distribuzione ai partecipanti, con cadenza semestrale, di un importo fino ad un massimo del 100% dei proventi conseguiti, in proporzione al numero di quote possedute da ciascuno di essi ai sensi del successivo art. 2.1.4. In tale occasione il Consiglio di Amministrazione determina, ai fini civilistici e fiscali, la natura di tale distribuzione (restituzione di capitale o distribuzione di utili).

2.1.2 I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale delle Relazioni di gestione del fondo (semestrale e annuale):

- A1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari quotati;
- D1. Interessi attivi e proventi assimilati su depositi bancari;
- F1. Proventi delle operazioni di pronti contro termine e assimilate;
- F2. Proventi delle operazioni di prestito titoli.

I proventi oggetto di distribuzione sono altresì costituiti dalla somma algebrica, se positiva, delle seguenti voci della sezione reddituale delle Relazioni di gestione del fondo (semestrale e annuale):

- A2. Utile (utile/perdita da realizzo) da realizzo su strumenti finanziari quotati;
- A3. Plusvalenze (plusvalenze/minusvalenze) su strumenti finanziari quotati.

In questi casi, l'eventuale distribuzione non costituisce il risultato effettivo di gestione del Fondo nel periodo di riferimento, in quanto non vengono presi in considerazione tutte le voci del conto economico. Pertanto, la distribuzione di proventi, come sopra descritta, potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione, configurando in tutto o in parte una restituzione di capitale.

L'importo distribuito non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o frazioni di esse ma bensì una diminuzione del valore unitario delle stesse.

Qualora la distribuzione rappresentasse in tutto o in parte una restituzione di capitale, l'importo pro quota ad esso imputabile comporterà, per i singoli Partecipanti una diminuzione, di uguale entità, del costo medio ponderato del singolo Partecipante (c.d. CMP). Qualora gli importi distribuiti eccedano l'ammontare del costo medio ponderato (c.d. versamento sottozero), l'importo in eccesso sarà assoggettato a tassazione secondo la normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato ha, secondo il proprio prudente apprezzamento, la facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione.

2.1.3 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno spettante a ciascuna quota, che potrebbe anche essere superiore all'incremento registrato dal valore unitario della quota stessa nel periodo cui si riferisce la Relazione di gestione, sarà determinato dividendo l'ammontare posto in distribuzione per il numero delle quote in circolazione alla data determinata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in occasione dell'approvazione della relativa Relazione di gestione la quota calcolata in tale data sarà, pertanto, "ex-cedola."

2.1.4 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al precedente art. 2.1.2 i Partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

2.1.5 L'ammontare dei proventi spettante ad ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di gestione redatta dall'organo amministrativo della SGR e, pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa" del presente Regolamento. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di gestione per il periodo di riferimento.

2.1.6 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante. Qualora il Sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di

partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione al Depositario, anche tramite il collocatore, dell'intero certificato e delle relative cedole.

2.1.7 I proventi sono liquidati ai Partecipanti sul proprio conto corrente, al verificarsi di quanto segue: la liquidazione si attiva nel caso in cui gli importi complessivamente investiti in ciascun Fondo, in una o più soluzioni, raggiungano (senza considerare i rimborsi e a prescindere dall'andamento della quota) la soglia di € 10.000,00 (la "Soglia"). In tal caso, i proventi posti in distribuzione in data successiva al raggiungimento della Soglia sono corrisposti ai Partecipanti interessati, mediante accredito sul conto corrente indicato dal sottoscrittore e allo stesso intestato tramite bonifico bancario ed al netto delle spese definite al seguente art. 3. Gli importi distribuiti sono arrotondati per difetto al centesimo di Euro e le eventuali frazioni di proventi non corrisposte vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo. Spetta al partecipante il compito di fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine di consentire l'accredito sul proprio conto corrente dei proventi distribuiti. Qualora il Partecipante non abbia fornito le coordinate bancarie, la SGR gli riconoscerà i proventi mediante assegnazione di quote ai sensi del successivo art. 2.1.8. Il Partecipante può, in qualsiasi momento e in alternativa a quanto precede, chiedere la distribuzione dei proventi mediante assegnazione di quote di partecipazione al Fondo. Tale richiesta dovrà pervenire alla SGR almeno 10 giorni prima di quello di quotazione ex-cedola; alle distribuzioni successive alla richiesta di distribuzione dei proventi mediante assegnazione di quote e, comunque, in tutti i casi in cui la Soglia non è raggiunta troveranno applicazione le previsioni di cui al successivo art. 2.1.8. La SGR si riserva in ogni caso la facoltà di distribuire i proventi mediante assegnazione di quote, ai sensi dell'art.2.1.8 che segue, a quei Partecipanti cui, in riferimento al numero di quote possedute, spetterebbe un importo di entità inferiore a Euro 50.

2.1.8 Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 2.1.7, la SGR riconoscerà i proventi destinati alla distribuzione mediante assegnazione di quote in esenzione di commissioni e spese, al netto di eventuali oneri fiscali. Il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola. La SGR provvederà ad inviare al Partecipante una comunicazione di conferma dell'avvenuto investimento. Le quote assegnate ai sensi del presente punto saranno immesse nel certificato cumulativo mantenuto gratuitamente presso il Depositario e potranno essere rimborsate al netto di eventuali oneri fiscali e con applicazione del diritto fisso di cui all'art. 3.1.5, lett. j), in luogo del diritto fisso di cui alla lett. a) del medesimo articolo. Per l'operatività (cd. "*nominee*") prevista alla sezione I.2, punto 5 della Parte C, del presente Regolamento, nonché in relazione alle quote rappresentate da certificati di partecipazione (subordinatamente alla presentazione al Depositario, anche tramite il collocatore, dell'intero certificato e delle relative cedole), i proventi verranno sempre distribuiti mediante pagamento del relativo importo con le modalità di cui all'art. 2.1.7, indipendentemente dal raggiungimento della Soglia.

2.1.9 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del fondo i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

Per la sottoscrizione dei Fondi "AcomeA Global Bond EUR Hedged" e "AcomeA Risparmio" non è prevista alcuna commissione (cd. fondi *no-load*).

Per la sottoscrizione della Classe C1 dei fondi *AcomeA Performance, AcomeA Strategia Dinamica Globale e AcomeA Globale* è previsto unicamente il regime commissionale *front-load*, che prevede l'applicazione di commissioni prelevate all'atto della sottoscrizione.

Nei restanti casi è possibile scegliere tra due diversi regimi commissionali:

- regime *front-load*, che prevede l'applicazione di commissioni prelevate all'atto della sottoscrizione;
- regime *back-load*, che prevede l'applicazione di commissioni all'atto del rimborso.

Tale scelta è vincolante ai fini dell'applicazione delle commissioni nelle operazioni di passaggio tra Fondi di cui all'art. 3.1.3.

L'opzione tra le predette alternative è indicata sul modulo di sottoscrizione sia per quanto concerne i versamenti in unica soluzione sia per quanto concerne i Piani di Accumulo.

3.1.1. Oneri sulle sottoscrizioni effettuate mediante versamento in Unica Soluzione e mediante adesione a Piani di Accumulo Dinamici (PAD) e Piani di Accumulo Dinamici (PAD) "G5" applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1, Classe C1 e Classe P1

A) "Commissione di ingresso" (regime front-load):

La SGR a fronte di ogni sottoscrizione ha diritto di trattenere una commissione, prelevata sull'ammontare delle somme investite, nella misura indicata dalla seguente tabella:

DENOMINAZIONE DEI FONDI	% SUL VERSAMENTO
AcomeA Risparmio	0%
AcomeA Global Bond EUR Hedged	0%
AcomeA Performance	2%
AcomeA Strategia Dinamica Globale	4%
AcomeA Strategia Moderata	4%
AcomeA Strategia Crescita	4%
AcomeA Patrimonio Esente	4%
AcomeA Globale	4%
AcomeA Paesi Emergenti	4%
AcomeA Asia Pacifico	4%
AcomeA PMItalia	4%

B) "Commissione di uscita" (regime back-load – non applicabile alla Classe C1):

La SGR ha diritto di trattenere all'atto del rimborso una commissione prelevata sull'ammontare delle somme disinvestite in misura pari al:

- 4% se il rimborso è effettuato entro 1 anno dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene richiesto il rimborso;
- 3% se il rimborso è effettuato tra il primo e il secondo anno dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene richiesto il rimborso;
- 2% se il rimborso è effettuato tra il secondo e il terzo anno dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene richiesto il rimborso;
- 1% se il rimborso è effettuato tra il terzo e il quarto anno dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene richiesto il rimborso.

Nessuna commissione è applicata trascorsi quattro anni dalla data di sottoscrizione delle quote.

Nel caso di rimborso di quote sottoscritte in tempi diversi, e quindi con date di regolamento dei corrispettivi diverse, le commissioni di rimborso si calcoleranno separatamente per ciascuna data di sottoscrizione delle quote e se il rimborso è parziale, si considereranno rimborsate le quote sottoscritte da più tempo.

Una commissione di sottoscrizione, nella misura indicata nei precedenti paragrafi A) e B), sarà applicata anche alle sottoscrizioni derivanti da *switch* dai fondi *no-load*.

Le commissioni di sottoscrizione non sono dovute qualora il capitale derivante da fondi *no-load* sia stato precedentemente investito in fondi della SGR che prevedevano commissioni d'ingresso o di uscita.

3.1.2. Oneri sulle sottoscrizioni effettuate mediante adesione a un Piano di Accumulo (ad eccezione dei Piani di Accumulo Dinamici – PAD e PAD "G5") applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1, Classe C1

Ad eccezione della Classe C1, per la quale si applicano soltanto le "commissioni di ingresso", anche nel caso di sottoscrizione mediante adesione a un Piano di Accumulo – diverso dal PAD e dal PAD "G5", ai quali si applica il regime commissionale di cui al precedente art. 3.1.1 – il Partecipante ha facoltà di scegliere tra commissioni prelevate all'atto della sottoscrizione ("commissione di ingresso") o al momento del rimborso ("commissione di uscita").

A) "Commissione di ingresso"

Ai versamenti eseguiti nell'ambito di un Piano di Accumulo si applicano le commissioni indicate nel precedente art. 3.1.1., lett. A).

Le commissioni complessivamente dovute, calcolate sull'importo complessivo dei versamenti programmati del piano o "valore nominale del piano" verranno prelevate come segue:

- il 30% sul primo versamento all'atto della sottoscrizione, ma comunque in misura non superiore al 30% del primo versamento;
- la parte restante equamente divisa sui successivi versamenti previsti.

La sospensione o l'interruzione del PAC non danno diritto al rimborso delle commissioni eventualmente anticipate.

È facoltà del Partecipante proseguire nel Piano oltre la durata convenzionale prevista; sui versamenti ulteriori si applicherà la medesima commissione calcolata per i versamenti successivi al primo.

B) "Commissione di uscita" (non applicabile alla Classe C1)

Ai versamenti eseguiti nell'ambito di un Piano di Accumulo in regime di *back-load* si applicano le commissioni indicate nel precedente art. 3.1.1., lett. B).

Ai fini della determinazione della decorrenza del periodo per l'applicazione della commissione di rimborso, ciascun versamento viene considerato a sé stante.

È facoltà del sottoscrittore del PAC effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati di ammontare minimo pari alla rata in essere o a multipli della stessa. In tali ipotesi, qualora i versamenti non corrispondessero esattamente alla rata unitaria prescelta o ad un multiplo della stessa, la SGR applicherà:

- con riferimento alla quota di versamento anticipato pari alla rata in essere o multipla della stessa, il regime commissionale di cui al presente articolo;
- con riferimento alla somma in eccedenza, le commissioni previste per i versamenti in unica soluzione ai sensi del precedente art. 3.1.1.

3.1.3. Oneri sulle sottoscrizioni effettuate mediante operazioni di passaggio tra Fondi (switch)

Le operazioni di passaggio tra Fondi sono consentite esclusivamente nell'ambito della medesima Classe di quote (fatta eccezione per il passaggio da: (i) quote di Classe P1,Classe P2 e Classe P5, rispettivamente a quote di Classe A1, Classe A2 e Classe A5; (ii) quote di Classe A1, Classe A2 e Classe A5 rispettivamente a quote di Classe P1, Classe P2 e Classe P5, solo per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018 nonché per quelli costituti a decorrere dal 1 gennaio 2020; (iii) quote di Classe C1 e Classe C2 rispettivamente a quote di Classe A1 e Classe A2 e viceversa) e dello stesso "regime commissionale" (è possibile esclusivamente il passaggio da *front-load* a *front-load* e da *back-load* a *back-load*).

Ferme restando le condizioni indicate nella successiva Parte C, la SGR per tener conto dei diversi regimi commissionali nelle operazioni di passaggio tra Fondi, si attiene ai criteri di seguito indicati.

A) Nel caso in cui la sottoscrizione nel Fondo di provenienza sia stata effettuata in regime di *front-load* (quindi con commissioni di ingresso) il reinvestimento non è soggetto ad alcuna commissione di ingresso.
B) Nel caso in cui la sottoscrizione nel Fondo di provenienza sia stata effettuata in regime di *back-load* (quindi con commissioni di uscita) verranno applicate le commissioni di rimborso considerando, come data dalla quale far decorrere i termini per il calcolo delle commissioni di uscita per il Fondo oggetto del reinvestimento, la data della sottoscrizione medesima.
C) Nel caso in cui la prima sottoscrizione nel Fondo di provenienza sia stata effettuata in regime di *no-load* (quindi senza applicazione di alcuna commissione):
    a) alle operazioni di passaggio a Fondi che prevedono un regime *front-load* verranno applicate le commissioni di ingresso così come previste all'art. 3.1.1., lett. A);
    b) alle operazioni di passaggio a Fondi che prevedono un regime *back-load* i termini per il calcolo delle commissioni di uscita di cui all'art. 3.1.1., lett. B) decorreranno dalla data del passaggio;
    c) dal momento del passaggio si applicano i criteri descritti ai precedenti punti A) o B), secondo il regime commissionale prescelto.

3.1.4. Oneri sulle sottoscrizioni effettuate mediante adesione ai "Servizi"

"CONTO ATTIVO"

Per l'attivazione del servizio "Conto Attivo" non è previsto alcun onere aggiuntivo.
Ai rimborsi automatici realizzati nell'ambito del servizio non sono applicati i diritti fissi previsti per le ordinarie operazioni di rimborso.

"RADDOPPIA SUL RIBASSO"

Per l'attivazione del servizio "Raddoppia sul Ribasso", non è previsto alcun onere aggiuntivo. Sono a carico del sottoscrittore esclusivamente le commissioni previste sul PAC nel precedente art. 3.1.2.

"REINVESTI I PROFITTI"

Per l'attivazione del servizio "Reinvesti i Profitti" è a carico del sottoscrittore un costo di attivazione per un importo massimo di 300 Euro.

"ATTIVA LA CEDOLA"

Per l'attivazione del servizio "Attiva la Cedola" è a carico del sottoscrittore un diritto fisso nella misura massima di € 300,00.

"RIBILANCIA L'INVESTIMENTO"

Per l'attivazione del servizio "Ribilancia l'Investimento" è a carico del sottoscrittore un diritto fisso nella misura massima di € 300,00.

"COGLI L'ATTIMO"

Per l'attivazione del servizio "Cogli l'Attimo" è a carico del sottoscrittore un diritto fisso nella misura massima di € 300,00.

"RIMBORSO PROGRAMMATO" e "SWITCH PROGRAMMATO"

Per l'attivazione dei servizi di "Rimborso Programmato" e "Switch Programmato" non è previsto alcun onere aggiuntivo. Non si applicherà il diritto fisso previsto per i rimborsi e gli switch ordinari.

Alle operazioni di rimborso e sottoscrizione disposte dalla SGR in esecuzione dei servizi troveranno applicazione le commissioni previste dai precedenti articoli.

3.1.5. Spese e diritti fissi

La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore le seguenti spese e diritti fissi:

a) *Rimborsi*: un diritto fisso di € 9; se il sottoscrittore ha optato per l'invio della lettera di conferma in formato elettronico, viene ridotto ad € 6, ulteriormente ridotto ad € 4 se il rimborso è disposto *online*; nel caso di operazioni di rimborso da Piani di Accumulo Dinamici (PAD) "G5" il diritto fisso viene ridotto ad € 1 laddove sia decorso almeno un anno dalla data in cui per la prima volta siano state attribuite quote al sottoscrittore, secondo quanto previsto nel punto 4 della Sezione I.1 della Parte C) Modalità di funzionamento. Non è prevista l'applicazione del diritto fisso sulle operazioni di rimborso generate dai servizi offerti dalla Società;

b) *Passaggi tra fondi*: un diritto fisso pari ad € 8; se il sottoscrittore opta per l'invio della lettera di conferma in formato elettronico viene ridotto ad € 5, ulteriormente ridotto ad € 3 se l'operazione è disposta *online*; in caso di passaggio tra Piani di Accumulo Dinamici (PAD) "G5" viene ridotto ad € 1. Il diritto fisso non verrà applicato:
   - negli switch rivenienti dai fondi AcomeA Global Bond EUR Hedged e AcomeA Risparmio;
   - negli switch tra quote, di Classe P1, di Classe P2 e di Classe P5;
   - in caso di adesione ai servizi offerti dalla Società;
   - qualora contestualmente venga pagata la commissione d'ingresso;

c) *Emissione Certificati Fisici*: un diritto fisso di € 30 da corrispondere alla SGR, direttamente o per il tramite del Collocatore, al momento della relativa richiesta per l'emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento, la consegna di ciascun certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di pertinenza del sottoscrittore già immesse nel certificato cumulativo;

d) *Spese di spedizione, postali e di corrispondenza*: rimborso degli esborsi effettivamente sostenuti;

e) *Pratiche di successione*: un diritto fisso per ogni pratica di successione pari ad € 90;

f) *Tasse e imposte*: dovute ai sensi di legge;

g) Le spese connesse alle eventuali sottoscrizioni effettuate in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo;

h) Le spese effettivamente sostenute per le operazioni di addebito a mezzo SDD finanziario;

i) Le spese effettivamente sostenute in relazione alla modalità di versamento del corrispettivo utilizzata dal sottoscrittore (ivi incluse le spese effettivamente addebitate dalle società convenzionate per le operazioni di addebito a mezzo carta di credito e dai prestatori di servizi di pagamento in relazione ai mezzi di pagamento elettronici);

j) Con riferimento alle Classi C1 e C2, un diritto fisso pari a € 1 relativo ai costi effettivamente sostenuti: (i) ai fini della distribuzione dei proventi; (ii) in caso di richiesta di rimborso delle quote assegnate ai sensi del art. 2.1.8.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione", in luogo dei diritti fissi indicati alle lettere a) e b) che precedono, viene applicato e trattenuto dal *nominee* un diritto fisso pari a € 10 per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso, con esclusione delle operazioni di passaggio tra fondi (*switch*).

Gli importi a), b) e c) nonché gli oneri relativi ai servizi, possono essere aggiornati (a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della SGR) ogni anno sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente nell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, arrotondando l'importo aggiornato al più prossimo intero.

Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR mediante avviso sul proprio sito Internet.

I diritti fissi non saranno addebitati alle operazioni (ivi comprese le operazioni di sottoscrizione e rimborso di quote di Classe A2/C2 effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione") disposte da "clienti professionali", come definiti nell'art. 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob n. 20307/18 e successive modifiche e integrazioni.

3.1.6 Oneri aggiuntivi

I soggetti incaricati del collocamento dei Fondi non possono porre a carico dei sottoscrittori oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2 Oneri a carico dei Fondi

Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

a) il **compenso riconosciuto alla SGR** composto da:

- una ***commissione di gestione*** calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del mese successivo del periodo di riferimento.
  In caso di investimento in OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza (OICR collegati) dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva eventualmente percepita dal gestore degli OICR collegati (provvigione di gestione, di incentivo, ecc…). La commissione di gestione, distinta per ciascuna Classe di quote, è indicata nella tabella che segue:

Denominazione dei Fondi	**Classe A1, Classe C1 e Classe P1**		**Classe A2, Classe C2, Classe P2 e Classe Q2**		**Classe A5 e Classe P5**	
	Commissione di gestione mensile	*Commissione di gestione annuale*	*Commissione di gestione mensile*	*Commissione di gestione annuale*	*Commissione di gestione mensile*	*Commissione di gestione annuale*
AcomeA Risparmio	0,05%	0,60%	0,03333%	0,40%	0,04166%	0,50%
AcomeA Global Bond EUR Hedged	0,0666%	0,80%	0,04166%	0,50%	0,05%	0,60%
AcomeA Performance	0,125%	1,50%	0,075%	0,90%	0,0916%	1,10%
AcomeA Strategia Dinamica Globale	0,1875%	2,25%	0,08333%	1,00%	0,13333%	1,60%
AcomeA Strategia Moderata	0,14166%	1,70%	0,0750%	0,90%	0,10833%	1,30%
AcomeA Strategia Crescita	0,1750%	2,10%	0,08333%	1,00%	0,13333%	1,60%
AcomeA Patrimonio Esente	0,14167%	1,70%	0,07083%	0,85%	0,11666%	1,40%
AcomeA Globale	0,1875%	2,25%	0,08333%	1,00%	0,13333%	1,60%
AcomeA Paesi Emergenti	0,16667%	2,00%	0,075%	0,90%	0,125%	1,50%
AcomeA Asia Pacifico	0,16667%	2,00%	0,075%	0,90%	0,125%	1,50%
AcomeA PMItalia	0,15833%	1,90%	0,06666%	0,80%	0,125%	1,50%

- il **costo sostenuto per il calcolo del valore della quota**, calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevato con valuta il primo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di riferimento; la misura massima del compenso annuo è pari allo 0,023% per ciascun Fondo, oltre le imposte applicabili di tempo in tempo vigenti;

b) una **commissione di *performance*** per tutti i fondi calcolata con cadenza giornaliera e imputata al patrimonio di ciascuna Classe del relativo Fondo secondo i criteri di seguito descritti.
Ai fini del calcolo della commissione di *performance*, anche quando non esplicitamente indicato, vengono presi a riferimento il valore della quota, ovvero la sua variazione/incremento percentuale, al lordo della commissione di *performance* stessa, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

*AcomeA Global Bond EUR Hedged, AcomeA Risparmio, AcomeA Performance, AcomeA Strategia Dinamica Globale, AcomeA Strategia Moderata, AcomeA Strategia Crescita, AcomeA Patrimonio Esente (**High Watermark Assoluto**)*

La commissione di *performance* è applicata qualora il valore della quota disponibile alla Società in ciascun giorno di valorizzazione (il "Giorno Rilevante") sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra il 1° giugno 2011 (il 10 aprile 2019 per il fondo AcomeA Global Bond EUR Hedged) ed il giorno precedente quello di valorizzazione (di seguito "HWM Assoluto"). Per i Fondi e le Classi di nuova istituzione, il primo HWM Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

Verificandosi la condizione di cui al periodo precedente, la commissione di *performance* è pari al 15% (10% per i fondi AcomeA Global Bond EUR Hedged, AcomeA Risparmio) dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota (per le classi C1 e C2 tale valore viene rettificato per tener conto degli eventuali proventi distribuiti) rispetto al valore dell'HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile alla Società ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile. La commissione di *performance* eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la commissione di *performance* dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile il sesto giorno lavorativo del mese successivo.

Ogni qualvolta sussistano le condizioni di maturazione della commissione di *performance*, il valore unitario della quota del giorno in cui si verificano le predette condizioni costituirà il nuovo valore dell'HWM Assoluto.

In ciascun Giorno Rilevante la SGR calcola:

- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo Giorno, delle commissioni di gestione e di *performance* (l'"Incidenza Commissionale Giornaliera");
- la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall'inizio dell'anno solare sino al Giorno Rilevante (l'"Incidenza Commissionale Complessiva").

La commissione di *performance* cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato il limite del 10%.

*AcomeA Globale, AcomeA Paesi Emergenti, AcomeA Asia Pacifico, AcomeA PMItalia (**High Watermark Assoluto + hurdle rate**)*

Il sistema di riferimento per la misurazione e l'applicazione della commissione di performance è l'**High Watermark Assoluto maggiorato in ragione del 5% annuo (*hurdle rate)***.

La commissione di *performance* è applicata qualora il valore della quota disponibile alla SGR in ciascun giorno di valorizzazione (il "Giorno Rilevante") sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota in tutta la vita del Fondo ("Periodo di riferimento della performance"), maggiorato di un *hurdle rate* pari al 5% annuo.

Verificandosi la condizione di cui al periodo precedente, la commissione di *performance* è pari al 15% ("Aliquota della commissione") dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota (per le classi C1 e C2 tale valore viene rettificato per tener conto degli eventuali proventi distribuiti) rispetto al valore dell'HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile alla Società ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile alla Società.

La commissione di *performance* eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la commissione di *performance* dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo.

Ogni qualvolta sussistano le condizioni di maturazione della commissione di *performance*, il Valore unitario della quota del giorno in cui si verificano le predette condizioni costituirà il nuovo valore dell'HWM Assoluto.

In ciascun Giorno Rilevante la SGR calcola:

- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo Giorno, delle commissioni di gestione e di *performance* (l'"Incidenza Commissionale Giornaliera");
- la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall'inizio dell'anno solare sino al Giorno Rilevante (l'"Incidenza Commissionale Complessiva").

La commissione di *performance* cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato il limite del 10%.
Per il calcolo della commissione di *performance* il valore iniziale della quota è quello relativo alla data del **1° maggio 2024** o, se successiva, alla data di avvio del Fondo/Classe.

c) il **compenso riconosciuto al depositario** per l'incarico svolto, calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevato con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione; la misura massima del compenso annuo è pari allo 0,057% per ciascun Fondo, oltre le imposte applicabili di tempo in tempo vigenti;

d) gli **oneri connessi con la quotazione** dei certificati rappresentativi delle quote, con esclusivo riferimento alle Classi di quote ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamento o nel sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund;

e) le **spese di pubblicazione** del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici dei Fondi, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote;

f) le **spese degli avvisi** inerenti alla liquidazione dei Fondi o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;

g) le **spese per la revisione** della contabilità e dei rendiconti dei Fondi, ivi compreso quello finale di liquidazione;

h) le **spese legali e giudiziarie** sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;

i) il **contributo di vigilanza** dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia.

j) gli **oneri di intermediazione** inerenti alla compravendita di strumenti finanziari, di parti di OICR nonché all'investimento in depositi bancari;

k) gli **oneri connessi alla partecipazione agli OICR** oggetto dell'investimento; in caso di investimento in OICR "collegati", sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti;

l) gli **oneri fiscali** di pertinenza di ciascun Fondo;

m) gli **oneri finanziari** per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità dei Fondi, presso il depositario, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

I PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 10.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Nel caso in cui il Fondo emetta quote, dirette a compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse in un mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund, il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 12.30, notizia certa della sottoscrizione.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il *nominee*, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione") provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. Per i sottoscrittori che abbiano richiesto che le informazioni siano comunicate loro con mezzi elettronici, la SGR rende disponibile la lettera di conferma in formato elettronico, nella sezione riservata "my acomea" del sito della SGR (www.acomea.it).
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento o, nel caso di fondi negoziati in un mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund per i quali ricorrano le condizioni di cui al Titolo V, Capitolo 1, sezione II, par. 4.2.1, nota 16 del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, per le quote emesse per compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse in un mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund, è il terzo giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo. A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.
  Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.
  In relazione ad eventuali quote già sottoscritte al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione (11/03/2020), il rimborso sarà effettuato senza applicazione della commissione di rimborso.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
   a) versamento in Unica Soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 100 Euro;
   b) adesione ai Piani di Accumulo (PAC) e/o Piani di Accumulo Dinamici (PAD) e Piani di Accumulo Dinamici (PAD) "G5" di cui alla successiva Sezione I.3;
   c) abbinamento ai servizi "Conto Attivo", "Raddoppia sul Ribasso", "Reinvesti i Profitti", "Attiva la Cedola", "Ribilancia l'Investimento", "Cogli l'Attimo", disciplinati nella successiva Sezione I.4, nonché "Switch Programmato", disciplinato nella successiva Sezione I.5;
   d) adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva Sezione I.5.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
   - direttamente presso la SGR;
   - per il tramite dei soggetti collocatori;
   - mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo punto 7;
   - secondo la modalità "*nominee* con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge:
   - se effettuata su modulo cartaceo, quando è incompleta o alterata;
   - se a distanza senza supporto cartaceo, quando i dati pervengono incompleti, incoerenti, alterati, ovvero non correttamente immessi o trasmessi nel sistema telematico precostituito dalla SGR, o in accordo con essa dal collocatore;
   - o comunque quando non è conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

   I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.

   Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

   Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.
5. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "*nominee* con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "*nominee*" agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
   a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI Rimborsi e le operazioni di

passaggio tra Fondi di cui alla successiva sezione I.5 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (switch);

b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:

(i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni I.5 e VI.;

(ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI Rimborsi.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

(i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;

(ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. 3, Regime delle spese) sul conto tecnico aperto dal depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi dei Fondi aperto presso il depositario ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.

Immediatamente dopo l'accredito sul conto tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario – su istruzione del depositario – addebita per pari importo il contro tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il depositario.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
   - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
   - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
   - carta di credito bancaria e carta di credito di società convenzionata;
   - strumenti di pagamento (anche elettronici) messi a disposizione da prestatori di servizi di pagamento (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento);
   - autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari.

   In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 5, sono altresì ammessi i seguenti mezzi di pagamento:
   - assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
   - bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
   - autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario;
   - strumenti di pagamento (anche elettronici) messi a disposizione da prestatori di servizi di pagamento (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento);
   - addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.
7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono il bonifico bancario, l'autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario), la carta di credito e gli strumenti di pagamento (anche elettronici) messi a disposizione da prestatori di servizi di pagamento (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento). Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
9. La SGR si impegna a trasmettere al depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo

Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo (PAC)

1. Con esclusione delle quote di Classe P1 e Classe P2, nonché di Classe A5 e Classe P5, la sottoscrizione di quote può avvenire anche attraverso l'adesione a Piani di Accumulo (PAC) che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione a un Piano di Accumulo (PAC) si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto nella precedente Sezione I.2:
   - la rata unitaria, di importo minimo pari a 50 Euro;
   - l'importo del versamento iniziale, pari ad un minimo di: 6 rate, per un piano composto da 60 a 120 rate; 10 rate, per un piano composto da 121 a 240 rate; 15 rate, per un piano composto da 241 a 360 rate;
   - la periodicità convenzionale dei versamenti, per i PAC alimentati mediante SDD finanziario;
   - la durata convenzionale del Piano e il numero dei versamenti;
   - il valore complessivo dell'investimento.
3. Il Piano di Accumulo prevede dei versamenti il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 ed un massimo di 360 rate.
4. L'importo minimo di ciascun versamento è pari ad Euro 50 al lordo degli oneri previsti. E' facoltà del sottoscrittore effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati di ammontare minimo pari alla rata in essere o a multipli della stessa e in tal caso:
   a) la durata convenzionale del Piano risulterà corrispondentemente abbreviata e la SGR provvederà a rideterminare il numero delle rate del Piano sulla base della parte del versamento anticipato corrispondente all'importo minimo delle rate (pari a 50 Euro o multipli del suddetto importo);
   b) le commissioni di sottoscrizione verranno calcolate secondo i criteri previsti dall'art. 3.1.2 della parte B) del Regolamento.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di Accumulo, il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 6 della Sezione I.2.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti periodici del Piano di Accumulo senza alcun onere aggiuntivo a suo carico. È altresì facoltà del sottoscrittore richiedere in qualsiasi momento disinvestimenti parziali o totali del capitale accumulato.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti. Per i sottoscrittori che abbiano richiesto che le informazioni siano comunicate loro con mezzi elettronici, la lettera di conferma in formato elettronico sarà resa disponibile in occasione di ciascun versamento nella sezione riservata "my acomea" del sito della SGR (www.acomea.it).
8. È facoltà del sottoscrittore modificare in qualsiasi momento l'importo della rata unitaria del Piano di Accumulo. In tal caso, la SGR provvede a rideterminare l'ammontare delle commissioni dovute (sulla base della nuova rata unitaria) ed applica le nuove commissioni sui versamenti residui. In ogni caso non si darà luogo al rimborso di commissioni.
9. Le variazioni del Piano devono essere comunicate per iscritto e inviate alla SGR, secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, direttamente o per il tramite del soggetto incaricato del collocamento. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dalla data di ricezione delle stesse da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
10. Nel caso di completamento del Piano, eventuali ulteriori versamenti disposti dal sottoscrittore anche rivenienti da forme di pagamento automatiche (ad esempio SDD finanziario e switch programmati) determineranno la prosecuzione del Piano alle medesime condizioni commissionali sino ad eventuale revoca disposta dal sottoscrittore.

Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo Dinamico (PAD)

1. Con esclusione delle quote di Classe A5 e Classe P5, la sottoscrizione di quote può avvenire anche attraverso l'adesione a Piani di Accumulo Dinamici (PAD) che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo con cadenza libera a sua discrezione, senza predeterminare la durata temporale del Piano né un numero minimo o massimo di versamenti.

2. L'adesione a un Piano di Accumulo PAD si attua mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo nel quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto nella precedente Sezione I.2:
   - la rata unitaria, di importo minimo pari a 50 Euro;
   - l'importo del versamento iniziale.
3. Il sottoscrittore ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento versamenti di importo uguale o superiore alla rata unitaria prescelta, al lordo degli oneri previsti, e di variare in qualunque momento l'importo della rata unitaria. È altresì facoltà del sottoscrittore richiedere in qualsiasi momento disinvestimenti parziali o totali del capitale accumulato.
4. Le variazioni del PAD devono essere comunicate per iscritto e inviate alla SGR, secondo le modalità indicate nel punto 2 della Sezione I.2 (Modalità di sottoscrizione delle quote), direttamente o per il tramite del soggetto incaricato del collocamento. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dalla data di ricezione delle stesse da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
5. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento sarà inviata in occasione del primo versamento e successivamente con cadenza semestrale, solo nei semestri in cui vengono effettuati versamenti. Per i sottoscrittori che abbiano richiesto che le informazioni siano comunicate loro con mezzi elettronici, la lettera di conferma in formato elettronico sarà resa disponibile in occasione di ciascun versamento nella sezione riservata "my acomea" del sito della SGR (www.acomea.it).

Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo Dinamici (PAD) "G5"

1. Fatta eccezione per l'operatività di cui al precedente punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, la sottoscrizione di quote può avvenire anche attraverso l'adesione a Piani di Accumulo Dinamici (PAD) "G5", riservati esclusivamente alle Classi A1, A5, C1, P1 e P5, che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo con cadenza libera a sua discrezione, senza predeterminare la durata temporale del Piano né un numero minimo o massimo di versamenti. Resta ferma la possibilità di attivare un PAD "G5" su Classi diverse da quelle sopracitate per coloro che siano già titolari di quote di tali Classi diverse in quel momento.
2. L'adesione a un Piano di Accumulo (PAD) "G5" si attua mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo nel quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto nella precedente Sezione I.2:
   - la rata unitaria, di importo pari a 5 Euro;
   - l'importo del versamento iniziale, pari almeno alla rata unitaria.

   La SGR si riserva la facoltà di accettare versamenti di importi inferiori a quelli sopra indicati.
3. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento versamenti di importo uguale o superiore alla rata unitaria, al lordo degli oneri previsti, salva la facoltà della SGR di cui al precedente comma 2. E' altresì facoltà del sottoscrittore richiedere in qualsiasi momento disinvestimenti parziali o totali del capitale accumulato.
4. L'adesione a Piani di Accumulo PAD "G5" può essere effettuata anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, secondo quanto previsto alla precedente Sezione I.2, comma 7, che saranno rese operative gradualmente per i diversi fondi con le modalità e le tempistiche di volta in volta indicate dalla SGR sul proprio sito Internet.
5. Le variazioni del PAD "G5" devono essere comunicate per iscritto e inviate alla SGR, secondo le modalità indicate nel punto 2 della Sezione I.2 (Modalità di sottoscrizione delle quote), direttamente o per il tramite del soggetto incaricato del collocamento. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dalla data di ricezione delle stesse da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
6. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento sarà messa a disposizione, solo in formato elettronico, in occasione di ciascun versamento, nella sezione riservata "my acomea" del sito della SGR (www.acomea.it) e nella app.

I.4 Sottoscrizione delle quote mediante abbinamento ai Servizi: "Conto Attivo", "Raddoppia sul Ribasso", "Reinvesti i Profitti", "Attiva la Cedola", "Ribilancia l'Investimento", "Cogli l'Attimo".

La sottoscrizione di quote dei Fondi, fatta eccezione per l'operatività di cui al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote e con le limitazioni di seguito indicate, può essere realizzata anche mediante abbinamento ai Servizi:

a) "Conto Attivo" (con esclusione per le quote di Classe P1, P2 e P5);

b) "Raddoppia sul Ribasso";

c) "Reinvesti i Profitti (con esclusione per le quote di Classe P1/C1 e Classe P2/C2);

d) "Attiva la Cedola" (con esclusione per le quote di Classe P1/C1 e Classe P2/C2);

e) "Ribilancia l'Investimento" (con esclusione per le quote di Classe P1/C1 e Classe P2/C2);

f) "Cogli l'Attimo" (con esclusione per le quote di Classe P1/C1 e Classe P2/C2).

a) Servizio "Conto Attivo"

1. Con l'abbinamento al servizio "Conto Attivo" (d'ora in poi "servizio") si realizza un collegamento funzionale tra il Fondo e un conto corrente bancario (in seguito denominato "conto corrente") aperto dal sottoscrittore presso una delle Banche Convenzionate. L'adesione al servizio può essere richiesta contestualmente alla prima sottoscrizione, oppure in un momento successivo.

   Nel primo caso è necessario compilare la domanda per la sottoscrizione di quote, con le formalità previste dal presente Regolamento per un importo che non potrà essere inferiore a 500 Euro e versare un importo pari alla "giacenza media" prescelta.

   Nel secondo caso se il sottoscrittore al momento dell'adesione al servizio è già in possesso di quote del Fondo per un ammontare non inferiore a 500 Euro, deve versare presso la Banca Convenzionata soltanto la cifra pari alla "giacenza media" prescelta.

2. Tale servizio prevede il conferimento da parte dell'investitore alla Banca convenzionata di un mandato con rappresentanza, in forza del quale, la Banca stessa è tenuta a richiedere alla SGR, secondo le modalità di seguito specificate, l'assegnazione o il rimborso delle quote del Fondo contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente del mandante (o dei mandanti).

   L'efficacia del mandato e la conseguente attuazione del servizio sono subordinate all'accettazione della richiesta di apertura del conto corrente – se non già in essere – da parte della Banca Convenzionata, che è impegnata a darne conferma al sottoscrittore entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta di adesione al servizio.

3. All'atto del conferimento del mandato, il cliente individua:
   a) un limite di giacenza media di ammontare multiplo di 500 Euro e comunque non inferiore a 2.500 Euro;
   b) un limite di giacenza massima ai fini della sottoscrizione sul Fondo, di ammontare multiplo di 500 Euro e comunque superiore di almeno 1.500 Euro alla giacenza media;
   c) un limite di giacenza minima, ai fini del rimborso delle quote del Fondo, di ammontare multiplo di 500 Euro, inferiore di almeno 1.500 Euro alla giacenza media e comunque non inferiore a 1.000 Euro.

4. In esecuzione del mandato ricevuto, la Banca Convenzionata provvede a:
   - richiedere alla SGR, con cadenza settimanale, qualora il saldo liquido disponibile del conto corrente superi il limite di giacenza massima prefissato, l'investimento in quote del Fondo per un importo tale da riportare il saldo liquido disponibile del conto corrente al limite di giacenza media prescelto. In relazione a quanto sopra, la Banca Convenzionata provvede ad inoltrare alla SGR entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di rilevazione del saldo atto a determinare l'operazione di investimento apposita richiesta di sottoscrizione con l'indicazione nominativa dei mandanti e dell'importo di ciascuna sottoscrizione. Al tempo stesso essa provvede ad addebitare detto importo sul conto corrente del sottoscrittore e, corrispondentemente, bonifica la somma in favore del Fondo. La sottoscrizione delle quote viene effettuata sulla base del valore della quota relativo al giorno di valuta applicata all'addebito effettuato sul conto del sottoscrittore, coincidente con quella di accredito salvo buon fine sul conto del Fondo. Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo;
   - richiedere alla SGR, con cadenza settimanale, qualora il saldo liquido disponibile del conto corrente risulti inferiore al limite di giacenza minima prefissato, il rimborso di quote del Fondo nel numero necessario per riportare il saldo liquido disponibile al limite di giacenza media prescelto. Il rimborso può essere ripetuto più volte nel corso dello stesso mese solare. In relazione a quanto sopra, la Banca Convenzionata provvede ad inoltrare alla SGR, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di rilevazione del saldo atto a determinare l'operazione di disinvestimento, apposita richiesta di rimborso. Il prezzo unitario del rimborso è pari al valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento che è quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR. Il depositario accredita l'importo del disinvestimento sul conto corrente del sottoscrittore, secondo le istruzioni fornite dalla SGR, con valuta entro i due giorni successivi al regolamento del rimborso.

5. Il cliente può trarre assegni sul conto corrente all'uopo istituito solo nei limiti delle disponibilità liquide in conto.

6. Le quote sottoscritte tramite il servizio di abbinamento al conto corrente sono immesse in apposita rubrica intestata alla Banca convenzionata nel certificato cumulativo di cui alla sezione «II Quote e certificati di partecipazione».

7. La SGR impegna contrattualmente la Banca Convenzionata circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati.

8. Il sottoscrittore, indipendentemente dall'adesione al servizio ha la facoltà di chiedere in qualunque momento, secondo le modalità ordinarie previste dal Regolamento, ulteriori sottoscrizioni o il rimborso parziale o totale di quote del Fondo secondo le modalità previste nella sezione «VI Rimborso delle quote».
9. Il sottoscrittore può revocare in ogni momento il mandato alla Banca convenzionata dandone comunicazione nei modi d'uso senza che ciò comporti alcun effetto sul rapporto di partecipazione al Fondo. La Banca Convenzionata può a sua volta recedere dal mandato od interrompere il rapporto di conto corrente comunicandolo per iscritto al mandante/correntista.
10. L'adesione al conto corrente di liquidità costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote e non comporta, relativamente alla partecipazione al Fondo, oneri o vincoli a carico del sottoscrittore né altri effetti sulla disciplina del fondo che restano integralmente assoggettati alle previsioni del presente Regolamento.

b) Servizio "Raddoppia sul Ribasso"

1. Il servizio "Raddoppia sul Ribasso" consente all'investitore, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate, di sottoscrivere automaticamente quote di un Fondo prescelto, per un importo corrispondente al doppio del controvalore degli investimenti da effettuare rispettivamente a mezzo SDD finanziario o in esecuzione di switch programmati.

   A tal fine, al verificarsi delle condizioni di seguito descritte, la SGR:

   - in caso di servizio attivato a valere su SDD finanziario, addebiterà al sottoscrittore un importo pari al doppio della rata del SDD finanziario medesimo, provvedendo contestualmente ad investire l'importo nel Fondo prescelto dal sottoscrittore;
   - in caso di servizio attivato a valere su switch programmati, disinvestirà un numero di quote doppio rispetto a quello previsto dallo switch, provvedendo contestualmente ad investire l'importo riveniente dal rimborso nel Fondo di destinazione prescelto dal sottoscrittore.
2. Il sottoscrittore, all'atto dell'attivazione del servizio, può scegliere a quali condizioni realizzare il raddoppio della sottoscrizione, optando per una delle seguenti ipotesi alternative:

   IPOTESI "A"

   La SGR, con la periodicità specificata nel successivo punto 3, verifica se sul Fondo per il quale è stato attivato il servizio, il valore unitario della quota nel giorno di riferimento sia inferiore del 5% o del 10% (a seconda della scelta espressa dal sottoscrittore) rispetto al valore della quota del Fondo riferito al giorno del precedente versamento.

   Se la suddetta condizione è verificata, la SGR effettua il raddoppio della sottoscrizione ai sensi del precedente punto 1.

   IPOTESI "B"

   La SGR, con la periodicità specificata nel successivo punto 3, verifica se sul Fondo per il quale è stato attivato il servizio, il valore unitario della quota nel giorno di riferimento sia inferiore, della percentuale stabilita dal sottoscrittore all'atto di richiesta del servizio, rispetto al valore della quota relativo al giorno di attivazione del servizio medesimo.

   Se la suddetta condizione è verificata, la SGR effettua il raddoppio della sottoscrizione ai sensi del precedente punto 1.
3. La SGR procede alla verifica delle condizioni per il raddoppio della sottoscrizione:
   - in caso di servizio attivato a valere su SDD finanziario, il decimo giorno antecedente alla data di scadenza prevista per l'addebito della rata (ovvero, qualora tale giorno cadesse in una data non lavorativa, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo);
   - in caso di servizio attivato a valere su switch programmati, in ciascun giorno previsto per il disinvestimento delle quote del Fondo.

   Il raddoppio della sottoscrizione avrà luogo solo nelle date in cui sia stato verificato l'avveramento della condizione.
4. Il Servizio può essere richiesto dal sottoscrittore mediante la compilazione dell'apposito modulo di adesione predisposto dalla SGR indicando:
   - i propri dati anagrafici;
   - il nome del Fondo ed il relativo numero di rapporto sul quale attivare il servizio;
   - la percentuale di riduzione del valore della quota per la verifica della condizione, a scelta tra i seguenti valori:
     - per l'Ipotesi A: -5% o -10%;
     - per l'Ipotesi B: -5%, -10%, -15%, -20%, -25%, -30%, -35%, -40%.

5. Ricevuta la richiesta di attivazione, la SGR renderà operativo il servizio a partire dal mese successivo alla prima operazione utile di addebito (in caso di SDD finanziario) o rimborso (in caso di Switch Programmato).

   La modifica della percentuale di riduzione del valore della quota nonché la revoca del servizio possono essere richieste per iscritto dal sottoscrittore in qualunque momento, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, e divengono efficaci entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della SGR.

c) Servizio "Reinvesti i Profitti"

1. Il sottoscrittore che disponga l'immissione delle quote dei Fondi in un certificato cumulativo al portatore può dare incarico alla SGR:
   a) di confrontare giornalmente il valore della quota del Fondo prescelto con il "valore di riferimento", calcolato secondo quanto specificato nel successivo punto 2, e
   b) qualora tale confronto evidenzi un incremento del valore della quota del Fondo superiore alla percentuale indicata dal sottoscrittore in fase di attivazione del servizio, di disinvestire un importo pari alla differenza tra il valore della suddetta quota nel giorno di riferimento e il "valore di riferimento", moltiplicata per il numero totale di quote possedute;
   c) di allocare conseguentemente il controvalore del disinvestimento effettuato in un ulteriore Fondo gestito dalla SGR e indicato preventivamente dal sottoscrittore in fase di attivazione del servizio (c.d. "Fondo di destinazione").
2. Per la determinazione del "valore di riferimento" si applicano i seguenti criteri:
   - nel caso in cui il sottoscrittore, alla data di attivazione del servizio, abbia effettuato un'unica operazione di sottoscrizione in Fondi (ipotesi di "prima sottoscrizione"), il "valore di riferimento" coinciderà con il valore della quota del Fondo prescelto relativo al giorno di attivazione del servizio;
   - nel caso in cui il sottoscrittore disponga versamenti aggiuntivi o rimborsi a valere sul Fondo prescelto, il "valore di riferimento" verrà rideterminato sulla base del c.d. "prezzo medio di carico" della quota in base alla seguente formula:

$$V_1 = \frac{(V_0 \cdot Q_0) + X}{Q_1}$$

   dove

   V1 = valore di riferimento dopo l'operazione (versamento aggiuntivo o disinvestimento)

   V0 = valore di riferimento precedente;

   Q0 = numero delle quote possedute e immesse nel certificato cumulativo prima del versamento aggiuntivo o disinvestimento;

   X = importo del versamento aggiuntivo (al netto delle commissioni di sottoscrizione e dei diritti fissi) o del disinvestimento;

   Q1 = numero delle quote possedute e immesse nel certificato cumulativo dopo il versamento aggiuntivo o il disinvestimento;

   In queste ipotesi, le attività di cui al precedente punto 1) verranno effettuate dalla SGR il giorno successivo a quello di valorizzazione delle operazioni di versamento aggiuntivo o rimborso disposte dal sottoscrittore.

   A seguito di ogni disinvestimento effettuato in attuazione del servizio, il nuovo "valore di riferimento" sarà determinato in misura pari al valore della quota, del Fondo prescelto, a cui è stato effettuato il disinvestimento precedente.
3. Il Servizio può essere richiesto dal sottoscrittore mediante la compilazione dell'apposito modulo di adesione predisposto dalla SGR indicando:
   - i propri dati anagrafici;
   - il nome del Fondo di riferimento e di quello di destinazione;
   - il numero del rapporto, monointestato o cointestato sul quale attivare il servizio. Il servizio potrà essere attivato anche a valere su più rapporti, a condizione che gli stessi abbiano la medesima intestazione (singola o cointestata);
   - l'incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al "valore di riferimento" al superamento del quale la SGR dispone la riallocazione. Tale incremento percentuale è espresso in numeri interi a partire dall'1%.

   È possibile attivare il servizio su qualunque tipo di piano, ed in combinazione con gli altri servizi, ad eccezione del servizio "Attiva la Cedola".

   Qualora sul rapporto relativo al sottoscrittore sia attivo il servizio "Ribilancia l'Investimento", sarà possibile attivare il Servizio Reinvesti i Profitti solo utilizzando come Fondo di destinazione un Fondo non interessato dal servizio di riordinamento.

4. Le istruzioni per il servizio si intendono valide sino a revoca. Sia l'attivazione che la revoca del Servizio dovranno essere inviate alla SGR per iscritto o per il tramite degli intermediari collocatori e saranno rese operative entro 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte della SGR.
5. Le singole operazioni di disinvestimento e riallocazione da effettuare in attuazione del servizio saranno eseguite solo ed esclusivamente se di importo superiore ad € 100,00. Qualora sul Fondo di destinazione fosse attivo un Piano di Accumulo PAC o PAD, la SGR darà corso all'operazione di disinvestimento e riallocazione solo a condizione che la stessa sia di importo superiore alla rata del Piano.

d) Servizio "Attiva la Cedola"

1. Il servizio "Attiva la Cedola" consente al sottoscrittore che detenga le quote dei Fondi in un certificato cumulativo:
   a) di ottenere il rimborso dell'eventuale plusvalenza maturata sulle quote dei Fondi rispetto ad un "valore di riferimento" o, in alternativa,
   b) di ottenere il reinvestimento di tale plusvalenza in un Fondo di destinazione.

   A tal fine, il sottoscrittore dà incarico alla SGR:
   - di confrontare il valore della quota del Fondo prescelto, nelle scadenze del 23 marzo, 23 giugno, 23 settembre e 23 dicembre (ovvero, qualora tali date cadano in un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo), con "il valore di riferimento" (come di seguito definito), e
   - qualora il valore della quota sia superiore al "valore di riferimento", di calcolare il valore percentuale di incremento e di disinvestire un importo pari al suddetto valore percentuale moltiplicato per il numero totale di quote del Fondo prescelto possedute;
   - di imputare l'importo così ottenuto, alternativamente, a scelta del sottoscrittore: a) a rimborso in favore del sottoscrittore; b) all'investimento in un Fondo gestito dalla SGR e indicato preventivamente dal sottoscrittore medesimo in fase di attivazione del servizio (Fondo di destinazione).
2. Per la determinazione del "valore di riferimento" si applicano i seguenti criteri:
   - nel caso in cui, nel periodo di riferimento di cui al precedente punto 1 per il confronto del valore della quota non siano state effettuate movimentazioni del rapporto, il "valore di riferimento" sarà l'ultimo valore rilevato dalla SGR ai sensi del precedente punto 1;
   - nel caso in cui, nel trimestre di riferimento, il sottoscrittore disponga versamenti aggiuntivi o rimborsi a valere sul Fondo, il "valore di riferimento" verrà rideterminato sulla base del c.d. "prezzo medio di carico" della quota in base alla seguente formula:

$$V_1 = \frac{(V_0 \cdot Q_0) + X}{Q_1}$$

   dove

   V1 = valore di riferimento dopo l'operazione (versamento aggiuntivo o disinvestimento)

   V0 = valore di riferimento precedente;

   Q0 = numero delle quote possedute e immesse nel certificato cumulativo prima del versamento aggiuntivo o disinvestimento;

   X = importo del versamento aggiuntivo (al netto delle commissioni di sottoscrizione e dei diritti fissi) o del disinvestimento;

   Q1 = numero delle quote possedute e immesse nel certificato cumulativo dopo il versamento aggiuntivo o il disinvestimento.
3. Gli eventuali disinvestimenti disposti dal sottoscrittore, il cui regolamento coincida con le scadenze trimestrali del servizio, saranno eseguiti dalla SGR in via prioritaria. In tali ipotesi, pertanto, i disinvestimenti generati dal servizio verranno eseguiti solo qualora, una volta regolati i disinvestimenti richiesti autonomamente dal sottoscrittore, il rapporto sia ancora capiente.
4. Il Servizio può essere richiesto dal sottoscrittore mediante la compilazione dell'apposito modulo di adesione predisposto dalla SGR indicando:
   - i propri dati anagrafici;
   - il nome del Fondo di riferimento;
   - il numero del rapporto, monointestato o cointestato, sul quale attivare il servizio. Il servizio potrà essere attivato anche a valere su più rapporti, a condizione che gli stessi abbiano la medesima intestazione (singola o cointestata);
   - l'opzione relativa al disinvestimento, scegliendo tra la richiesta di rimborso delle plusvalenze ed il reinvestimento in uno specifico Fondo di destinazione da indicare.

E' possibile attivare il servizio su qualunque tipo di piano, ed in combinazione con gli altri servizi, tranne il Servizio Reinvesti i Profitti. Qualora sul rapporto relativo al sottoscrittore sia attivo il servizio "Ribilancia l'Investimento" sarà possibile attivare il servizio "Attiva la Cedola", con opzione di reinvestimento delle plusvalenze, solo utilizzando come Fondo di destinazione un Fondo non interessato dal servizio di riordinamento; sarà invece sempre possibile attivare il servizio "Attiva la Cedola" con opzione di rimborso delle plusvalenze.

5. Le istruzioni per il servizio si intendono valide sino a revoca. Sia l'attivazione che la revoca del Servizio dovranno essere inviate alla SGR per iscritto o per il tramite degli intermediari collocatori e saranno rese operative entro 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte della SGR.
6. Le singole operazioni di disinvestimento (ed eventuale riallocazione) da effettuare in attuazione del servizio saranno eseguite solo ed esclusivamente se di importo superiore ad € 100,00. Qualora sul Fondo di destinazione fosse attivo un Piano di Accumulo PAC o PAD, la SGR darà corso all'operazione di disinvestimento e riallocazione – qualora richiesta dal sottoscrittore – solo a condizione che la stessa sia di importo superiore alla rata del Piano.

e) Servizio "Ribilancia l'Investimento" (Servizio Portafoglio Fondi)

1. Il servizio "Ribilancia l'Investimento" permette al sottoscrittore di mantenere costanti nel tempo i pesi percentuali dell'investimento in più Fondi prescelti all'atto dell'adesione al servizio.
2. La richiesta del servizio si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
   - il numero del rapporto, monointestato o cointestato, sul quale attivare il servizio. Il servizio potrà essere attivato anche a valere su più rapporti, a condizione che gli stessi abbiano la medesima intestazione (singola o cointestata);
   - i Fondi sui quali attivare il servizio (c.d. Portafoglio Fondi);
   - i pesi percentuali di allocazione tra i Fondi prescelti. I pesi possono essere espressi solo in numeri interi, la cui somma deve essere sempre pari a 100;
   - la "percentuale di scostamento" (definita in punti percentuali da 1 a 10 a scelta del sottoscrittore) del peso dei singoli Fondi in Portafoglio rispetto ai pesi stabiliti dal sottoscrittore, superata la quale la SGR deve porre in essere le operazioni necessarie a ripristinare la composizione percentuale del Portafoglio Fondi prescelta dal sottoscrittore.

   Il servizio Ribilancia l'Investimento non può essere attivato in combinazione con i servizi "Switch Programmato", "Raddoppia sul Ribasso", "Reinvesti i Profitti" e "Attiva la Cedola" (con opzione reinvestimento) qualora tali servizi diano luogo ad operazioni di disinvestimento e reinvestimento tra due o più Fondi inclusi nel Portafoglio Fondi.
3. La SGR, per ciascun aderente al servizio, il giorno 9 ed il giorno 21 di ogni mese, ovvero, qualora tali date cadano in un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo:
   - analizza la composizione del Portafoglio Fondi verificando la coerenza tra il peso dei singoli Fondi e l'allocazione prescelta dal sottoscrittore, e
   - qualora riscontri il superamento della "percentuale di scostamento" effettua le operazioni necessarie di investimento e disinvestimento tra i vari Fondi allo scopo di "riallineare" il Portafoglio Fondi in maniera coerente con le richieste del sottoscrittore.

   Se nei giorni previsti per il riallineamento del Portafoglio Fondi fossero in corso di valorizzazione operazioni disposte dal sottoscrittore aventi ad oggetto i Fondi coinvolti dal servizio, la procedura di riallineamento non verrà effettuata e sarà realizzata, ricorrendone i presupposti, alla scadenza successiva.
4. Le istruzioni per il servizio si intendono valide sino a revoca. Sia l'attivazione che la revoca del Servizio dovranno essere inviate alla SGR per iscritto o per il tramite degli intermediari collocatori e saranno rese operative entro 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte della SGR.
5. Le operazioni di investimento e disinvestimento da effettuare in attuazione del servizio saranno eseguite solo ed esclusivamente se di importo superiore, singolarmente, ad € 100,00.

f) Servizio "Cogli l'Attimo" (Servizio di riallocazione in controtendenza tra Fondi con diverso grado di rischio)

1. Il servizio "Cogli l'Attimo" consente al sottoscrittore, subordinatamente alla verificazione delle condizioni di seguito descritte, di variare nel tempo i pesi percentuali dell'investimento di due Fondi, prescelti all'atto dell'adesione al servizio e suddivisi tra i seguenti gruppi in base al grado di rischio a questo fine così determinato:

Gruppo "A" – Fondi a rischio alto e medio-alto	*Gruppo "B" – Fondi a rischio medio-basso e basso*
AcomeA PERFORMANCE AcomeA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE AcomeA PATRIMONIO ESENTE AcomeA STARTEGIA MODERATA AcomeA STRATEGIA CRESCITA AcomeA GLOBALE AcomeA PAESI EMERGENTI AcomeA ASIA PACIFICO AcomeA PMITALIA	AcomeA GLOBAL BOND EUR HEDGED AcomeA RISPARMIO

In particolare, a seguito dell'attivazione del servizio, all'aumentare del valore del Fondo del gruppo A la SGR riduce l'ammontare dell'investimento in tale Fondo per aumentare contestualmente l'investimento nel Fondo del gruppo B. Viceversa, in caso di diminuzione di valore del gruppo A, la SGR aumenta l'investimento in tale gruppo disinvestendo parte dei Fondi compresi nel gruppo B. In tal modo, l'allocazione dell'investimento tra i fondi varia nel tempo in controtendenza rispetto all'andamento del mercato (approccio c.d. "Contrarian").

2. La richiesta del servizio si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
   - il numero del rapporto, monointestato o cointestato, sul quale attivare il servizio. Il servizio potrà essere attivato anche a valere su più rapporti, a condizione che gli stessi abbiano la medesima intestazione (singola o cointestata);
   - un Fondo per ciascuno dei due gruppi indicati nel precedente punto 1;
   - il riparto percentuale dell'investimento del sottoscrittore tra i due gruppi di Fondi (c.d. "Allocazione di Partenza"), la cui somma deve essere uguale a 100 (ad es.: gruppo A 70%; gruppo B 30%). Il valore della quota del Fondo del gruppo A nel giorno di attivazione del servizio è di seguito definito "Valore di Partenza";
   - la percentuale di variazione del valore della quota del Fondo del gruppo A (scelta tra i seguenti valori: 5%, 10%, 15%, 25%, 30%, 35%, 40%), rispetto alla "Nuova Allocazione" come di seguito definita, al superamento della quale (in aumento o diminuzione), la SGR effettuerà le operazioni di ribilanciamento nella misura richiesta dal sottoscrittore (la "Condizione");
   - l'ammontare, espresso in percentuale, del valore dell'investimento nei Fondi del gruppo A o B che la SGR dovrà disinvestire al verificarsi della Condizione, secondo i criteri meglio specificati in seguito. Tale percentuale potrà essere pari, a scelta del sottoscrittore, al 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40 per cento (la "Percentuale di Riallocazione").

   Al verificarsi della Condizione, la SGR provvederà rispettivamente:
   - in caso di aumento del valore della quota del Fondo del gruppo A in misura superiore alla percentuale prescelta dal sottoscrittore (la "Condizione in Aumento"), a disinvestire quote di tale Fondo per un ammontare pari alla Percentuale di Riallocazione ed a reinvestire contestualmente l'importo nel Fondo del gruppo B;
   - in caso di riduzione del valore della quota del Fondo del gruppo A in misura superiore alla percentuale prescelta dal sottoscrittore (la "Condizione in Ribasso"), a disinvestire quote del Fondo del gruppo B in misura pari alla Percentuale di Riallocazione ed a reinvestire contestualmente l'importo nel Fondo del gruppo A.

   Le operazioni di switch vengono quindi effettuate:
   - in caso di Condizione in Aumento, dal Fondo del gruppo A al Fondo del gruppo B, applicando la Percentuale di Riallocazione al valore dell'investimento nel Fondo del gruppo A;
   - in caso di Condizione in Ribasso, dal Fondo del gruppo B al Fondo del gruppo A, applicando la Percentuale di Riallocazione al valore dell'investimento nel Fondo del gruppo B.

   Tuttavia:
   a) se la Condizione in Aumento si verifica quando il valore della quota del Fondo del gruppo A è inferiore al Valore di Partenza, la SGR determina l'importo da riallocare applicando la Percentuale di Riallocazione al valore del Fondo del gruppo B;
   b) se la Condizione in Ribasso si verifica quando il valore della quota del Fondo del gruppo A è superiore al Valore di Partenza, la SGR determina l'importo da riallocare applicando la Percentuale di Riallocazione al valore del Fondo del gruppo A.

3. La SGR, per ciascun aderente al servizio, controlla quotidianamente il verificarsi della Condizione e, nei giorni in cui la Condizione si è verificata, provvede ad effettuare le operazioni necessarie per la riallocazione secondo quanto specificato nel precedente punto 2. Con la realizzazione delle operazioni di riallocazione, l'Allocazione di Partenza cambia nel tempo dando luogo, nei giorni in cui si verifica la Condizione, ad una "Nuova Allocazione". Eventuali operazioni di sottoscrizione o rimborso disposte autonomamente dal sottoscrittore a valere sui Fondi su cui è attivato il servizio possono alterare la

Nuova Allocazione esistente alla data di valorizzazione delle suddette operazioni. In tal caso, la SGR, nel giorno di valorizzazione delle operazioni disposte dal sottoscrittore, effettua le operazioni di investimento/disinvestimento dei Fondi necessarie a mantenere inalterata la Nuova Allocazione.

Qualora in un determinato giorno successivo all'attivazione del servizio: a) il valore della quota del Fondo del Gruppo A ritorni al livello del Valore di Partenza (o ad un valore superiore o inferiore di massimo l'1% rispetto al Valore di Partenza) e b) in tale giorno la Nuova Allocazione si discosti dall'Allocazione di Partenza per più del 2% (in aumento o in diminuzione), la SGR ripristinerà l'Allocazione di Partenza.

4. Le istruzioni per il servizio si intendono valide sino a revoca. Sia l'attivazione che la revoca del servizio dovranno essere inviate alla SGR per iscritto o per il tramite degli intermediari collocatori e saranno rese operative entro 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte della SGR.
5. Il servizio Cogli l'Attimo non può essere attivato in combinazione con i servizi "Switch Programmato", "Raddoppia sul Ribasso", "Reinvesti i Profitti", "Ribilancia l'Investimento" e "Attiva la Cedola" (con opzione reinvestimento) qualora tali servizi diano luogo ad operazioni di disinvestimento e reinvestimento tra due o più Fondi inclusi nei gruppi A e B. Le operazioni di investimento e disinvestimento da effettuare in attuazione del servizio saranno eseguite solo ed esclusivamente se di importo superiore, singolarmente, ad € 100,00.

I.5. Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (switch)

1. Contestualmente al rimborso totale o parziale di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR (c.d. *switch*).
2. L'operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. Le operazioni di passaggio fra Fondi/Comparti, verificata la disponibilità delle quote, avvengono con le seguenti modalità:
   - il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario della quota, il primo giorno successivo nel quale viene determinato detto valore. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute alla SGR entro le ore 10.00;
   - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal Partecipante è il giorno del regolamento del rimborso ovvero, per l'operatività di cui al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione del rimborso ed al suo regolamento.
5. Ove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative, l'efficacia delle operazioni di reinvestimento degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo/Comparto gestito dalla SGR, ma non disciplinato dal presente Regolamento è subordinata al decorso del termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6 del D.lgs. 58/98.
6. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono trovare attuazione solo in presenza delle seguenti condizioni:
   - che le quote oggetto del trasferimento e quelle rivenienti dal rimborso appartengano alla medesima Classe e siano immesse in un certificato cumulativo; è invece possibile, il passaggio da quote di Classe P1, Classe P2 e Classe P5 rispettivamente in quote di Classe A1, Classe A2 e Classe A5 nonché, solo per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018 e per quelli costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2020, il passaggio da quote di Classe A1, Classe A2 e Classe A5 rispettivamente a quote di Classe P1, Classe P2 e Classe P5. È altresì consentito il passaggio da quote di Classe C1 e Classe C2 rispettivamente a quote di Classe A1 e Classe A2 e viceversa;
   - che i rapporti di intestazione e cointestazione siano mantenuti inalterati nel passaggio tra Fondi/Comparti;
   - che avvengano in uniformità di tipologia di commissioni a carico del sottoscrittore;
   - che restino invariate le condizioni contrattuali relative alle quote oggetto del trasferimento.
7. Dell'avvenuta operazione la SGR (ovvero il collocatore primario, per l'operatività di cui al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote) invia al sottoscrittore una lettera di conferma.
8. Il sottoscrittore che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo, fatta eccezione per l'operatività di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, ha la facoltà di impartire istruzioni alla SGR per realizzare operazioni di passaggio tra fondi in modo continuativo e programmato (cosiddetto "*switch* programmato"), indicando:
   - la data di decorrenza dello switch programmato;

- le cadenze periodiche con cui dovranno essere effettuate le operazioni di switch (alternativamente mensili, trimestrali, semestrali o annuali);
- l'importo da disinvestire o il numero di quote. L'ammontare riveniente non potrà essere comunque inferiore ad € 100,00 tranne nel caso in cui l'operazione di switch alimenti un Piano di Accumulo con rate minime inferiori al suddetto importo;
- i Fondi/Comparti di provenienza e destinazione dello switch.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. I certificati fisici al portatore sono stati emessi fino al 30 giugno 2014. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
2. Il depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà del depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico dei Fondi o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi dieci giorni di calcolo del valore unitario della quota, con riferimento a Fondi e Classi di nuova istituzione, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro[1].
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

[1] Restano escluse le Classi di nuova istituzione, destinatarie di patrimoni rivenienti da operazioni di fusione tra Fondi.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
   a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è pari a 10 Euro;
   b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
   - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
   - le generalità del richiedente;
   - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
   - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
   - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
   - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.
5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile –ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 10.00.
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/Comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
   - In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore all'1% del valore complessivo del Fondo e/o a 1.000.000 di euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al

giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

- nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

9. La SGR provvede, tramite il depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome del depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede – sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta_– al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
11. Qualora, a fronte di una richiesta di rimborso, il Partecipante rimanga titolare di una frazione di quota e/o di un controvalore pari o inferiore a 10 euro, la SGR si riserva la facoltà di rimborsare anche la frazione o l'importo residuo e, pertanto, la totalità delle quote detenute dal Partecipante.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può avvenire secondo le istruzioni del richiedente, ed esclusivamente a suo favore, con uno dei seguenti mezzi di pagamento: bonifico bancario o assegno circolare o bancario con clausola di non trasferibilità, ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto I.2.6. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda quale mezzo di pagamento l'assegno circolare (mezzo di pagamento non consentito nell'ambito dell'operatività di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote), la spedizione avverrà a suo rischio e spese trattenute direttamente dal Depositario.
2. Fatta eccezione per l'operatività di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il Partecipante - che abbia chiesto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo - può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un "rimborso programmato" di quote ("Rimborso Programmato"), indicando:
   - la data di decorrenza del piano di rimborso;
   - la cadenza periodica del rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
   - la denominazione del Fondo oggetto di rimborso;
   - l'ammontare dei singoli rimborsi periodici, che non può essere inferiore a 100 Euro;
   - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il decimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte.
5. Le istruzioni per rimborsi programmati di quote si intendono valide fino alla revoca del Partecipante e possono essere revocate o modificate, senza alcun onere per il Partecipante, con comunicazione che deve pervenire alla SGR almeno 10 giorni prima della data indicata per il loro effetto. Entro il medesimo termine il Partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di tre volte consecutive, ovvero per tre volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso

programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR potrà intendere revocata la disposizione di rimborso programmato.

6. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il Partecipante al Fondo.
7. È fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
   - in caso di scioglimento della SGR;
   - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
   a) l'annuncio, dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
   b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
   c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
   d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
   e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
   f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione.
   g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che

si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;

h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e).

i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.